

# **TI\_GERICHTE 16.2015.46 vom 7. Juni 2011**

TI Tribunale d'appello, 2011-06-07, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_16.2015.46\\_d20110607](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.2015.46_d20110607)

FR: TI\_GERICHTE 16.2015.46 du 7 juin 2011

IT: TI\_GERICHTE 16.2015.46 del 7 giugno 2011

## **Regeste**

Mandato - esigenze di motivazione del reclamo - indennità d'inconvenienza

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al convenuto il 12 giugno 2015 (cfr. tracciamento degli invii postali prodotto dalla Pretura). Introdotto il 10 luglio 2015, il reclamo è pertanto tempestivo.

### **E. 2**

Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 140 III 88 consid. 2.2 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 140 III 19 consid. 2.1 con rinvii). Un apprezzamento delle prove è arbitrario solo quando l'autorità inferiore abbia manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o abbia ommesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa; oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, essa abbia fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 140 III 266 consid. 2.3 con rinvii).

### **E. 3**

Nella decisione impugnata il Pretore aggiunto ha accertato che il convenuto ha sottoscritto la convenzione sugli effetti del divorzio, la quale, al punto 7, prevedeva l'assunzione da parte sua delle spese legali di entrambi i coniugi, solo dopo che l'avv. CO 1, su richiesta del

suo rappresentante legale, aveva stimato i costi in circa fr. 4500.–. Egli ha poi ritenuto che, per atti concludenti, tra le parti si era perfezionato, un accordo di ripresa esterna del debito in virtù dell'art. 176 CO per questo ammontare. A suo parere, il momento della ripresa poteva essere stabilito all'

## **E. 8**

marzo 2011, data della firma della convenzione, di modo che all'attrice vanno riconosciute le prestazioni legali fino a quella data. Il primo giudice ha così obbligato il convenuto a versare all'attrice complessivi fr. 4904.90 (onorario fr. 4690.– e spese fr. 214.90), corrispondenti, per altro, a un preventivo maggiorato di circa il 10%, margine di tolleranza riconosciuto dallo stesso convenuto. 4. Il reclamante, in estrema sintesi, ribadisce che sottoscrivendo la nota convenzione, egli si è impegnato unicamente a rimborsare alla moglie le spese legali da lei sostenute per la pratica di divorzio. Pur dichiarandosi disposto ad assumere i costi della pratica di divorzio, anche se la scelta inopinata della ex moglie di avvalersi di un altro legale li ha aumentati, ritiene che la di lei patrocinatrice avrebbe dovuto intestare e trasmettere la nota professionale alla sua cliente, che le aveva conferito il mandato. Ora, si potrà anche disquisire su come l'attrice avrebbe dovuto intestare la sua nota professionale. Resta il fatto che, così argomentando l'interessato non si confronta con la motivazione del Pretore aggiunto, secondo cui egli, oltre ad essersi assunto interamente il debito della ex moglie verso la di lei patrocinatrice, ha concluso con l'ex coniuge, almeno per atti concludenti, un accordo di ripresa esterna del debito a norma dell'art. 176 CO, fatto per altro confermato da \_\_\_\_\_ G\_\_\_\_\_. Con tale intesa, che può intervenire anche per atti concludenti ( Probst in: Commentaire Romand, Code des obligations I, 2<sup>a</sup> edizione, n. 4 ad art. 178), l'avvocata CO 1 (creditrice) ha accettato RE 1 (assuntore) quale suo (nuovo) debitore, liberando nel contempo la ex moglie da ogni obbligo. In tali circostanze l'assuntore ha l'obbligo di pagare il debito al creditore ( Probst, op. cit., n. 11 ad art. 178). Privo di adeguata motivazione (nel senso dell'art. 321 cpv. 1 CPC), in proposito il reclamo sfugge a ulteriore disamina. 5. Il reclamante rimprovera al Pretore aggiunto di averlo condannato a rifondere all'attrice fr. 900.–, rilevando che la controparte “ha prestato lei stessa la difesa, non sostenendo alcuna spesa”. Ora, che all'avvocato che agisce per sé medesimo in una causa non possono essere attribuite ripetibili in base alla tariffa cantonale è vero. Resta il fatto che egli ha diritto, come per ogni parte non rappresentata professionalmente in giudizio, alla rifusione delle spese necessarie e in casi motivati a un'adeguata indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC: Suter/Von Holzer in: Sutter-Somm/ Hasenböhler/ Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3<sup>a</sup> edizione, n. 42 ad art. 95; I CCA sentenza inc. 11.2014.101 dell'11 aprile 2016 consid. 12). In concreto, il convenuto non contesta che l'attrice ha redatto la petizione e il memoriale conclusivo, entrambi di quattro pagine, e ha partecipato a quattro udienze. Valutato il tempo profuso e l'impegno dedicato alla procedura nel suo insieme, non si può considerare che il primo giudice, riconoscendo all'attrice un'indennità ridotta di fr. 900.– ai sensi dell'art. 95 cpv. 3 lett. c CPC, abbia ecceduto nel proprio potere di apprezzamento, ciò che, peraltro, non è nemmeno preteso dal reclamante. Ne segue, in definitiva, che il reclamo, una volta di più, è destinato all'insuccesso. 6. Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di indennità alla controparte, la quale ha rinunciato a formulare osservazioni al reclamo. Per questi motivi, decide: 1. Il reclamo è irricevibile. 2. Le spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico del reclamante. 3. Notificazione a: – abg.; – avv.. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2. Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello II

presidente

La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso subsidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.